

RAPPORTI “DORMIENTI”

L'art. 1, comma 343, legge nr. 266 del 23 dicembre 2005, ha previsto la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, volto ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario, stabilendo che lo stesso fondo sia alimentato con l'importo “dei depositi di somme di denaro effettuati presso l'intermediario con obbligo di rimborso e depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione nonché del comparto assicurativo e finanziario, definito con regolamento adottato su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze”.

Si avvisa pertanto che con l'entrata in vigore del DPR 116/07 (pubblicato in G.U. in data 02/08/2007 – in vigore dal 17/08/2007) sui “Depositi dormienti”, la banca è obbligata ad effettuare le seguenti attività:

- individuare i cosiddetti “conti dormienti” (rapporti di deposito a risparmio, certificato di deposito, conto corrente e dossier titoli con saldo superiore a 100 Euro non movimentati da oltre 10 anni);
- comunicare l'esistenza del rapporto al titolare, se individuato, tramite lettera per invitarlo ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della lettera A/R, o pubblicazione di un avviso presso le dipendenze e sul sito www.civibank.it;
- allo scadere di 180 giorni, estinguere il rapporto in mancanza di operazioni o movimentazioni ad iniziativa del titolare o del delegato, con devoluzione delle relative somme al fondo previsto dal suddetto decreto.

DI CONSEGUENZA SI INVITANO

TUTTI I POSSESSORI DI LIBRETTI A RISPARMIO NOMINATIVI O DI ALTRI RAPPORTI BANCARI CON SALDO SUPERIORE AD EURO 100,00 CHE SI TROVANO NELLA SITUAZIONE DI NON AVER MOVIMENTATO IL PROPRIO RAPPORTO DA OLTRE 10 ANNI, A PRESENTARSI ALLO SPORTELLLO PER RIATTIVARE I SINGOLI RAPPORTI. IN CASO CONTRARIO LA BANCA DOVRÀ ESEGUIRE GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL SUDDETTO DECRETO CON CONSEGUENTE PERDITA DELLE SOMME DEPOSITATE SU TALI RAPPORTI.

SI INVITANO INOLTRE TUTTI I POSSESSORI DI LIBRETTI A RISPARMIO AL PORTATORE a presentarsi allo sportello emittente per richiederne l'estinzione. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 231 del 21/11/2007 (Decreto Antiriciclaggio), tutti i libretti al portatore **non estinti entro il 31.12.2018** sono illegittimi, in quanto vietati dalla legge in ogni loro forma e consistenza e dunque non più utilizzabili né movimentabili.

RECUPERO SOMME GIÀ DEVOLUTE AL FONDO

Per il recupero delle somme già devolute dalla banca al Fondo rapporti dormienti, il titolare deve rivolgersi direttamente alla società CONSAP SPA, che gestisce il Fondo per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Riferimenti:

Consap S.p.A. – Rapporti dormienti - Via Yser, 14 – 00198 Roma
Tel.: 06 – 85796444 / mail: rapportidormienti@consap.it / web: www.consap.it

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso gli sportelli della Banca di Cividale o tramite e-mail all'indirizzo info@civibank.it.